

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6460 del 20/12/2021
Oggetto	Proc. MO08A0009/21RN03. SOLI PAOLO. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Perticara, in comune di Pievepelago (MO) - località Isola Lunga, per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6624 del 17/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venti DICEMBRE 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: Procedimento MO08A0009/21RN03. **SOLI PAOLO.** Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Perticara, in comune di Pievepelago (MO) - località Isola Lunga, per uso "irrigazione agricola". Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 36.

La Responsabile

Richiamata la determinazione n. 4346 del 08/11/2016, fino al 31/12/2020, con la quale è stato assentito a SOLI PAOLO il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Perticara in comune di Pievepelago (MO), loc.tà Isola Lunga, con una portata massima di 1,00 l/s e per un quantitativo non superiore a 1.728,0 mc/anno per uso irrigazione agricola;

Premesso che con istanza in data 17/02/2021, registrata al SAC di Modena con protocollo n. PG/2021/25128 del 17/02/2021, nei termini di scadenza della concessione originaria, il sig. SOLI PAOLO, C.F. SLOPLA44P02E905I, ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione n. 4346/2016;

Accertato che l'utenza, che non ha subito variazioni, è così caratterizzata:

- prelievo di acqua superficiale mediante pompa mobile;
- portata massima **1,00 l/s**;
- volume massimo **1.728,0 mc/anno**;
- l'opera di derivazione è mobile e si posiziona nel comune di Pievepelago, loc.tà Isola Lunga, su terreno distinto nel N.C.T. di detto comune al foglio 29 mappale 485, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 628.695 Y= 895.552, prelievo ricadente nel corpo idrico non a rischio denominato "Rio Perticara";
- sono rimaste sostanzialmente invariate, rispetto alla concessione originaria, sia le opere di presa che la quantità d'acqua derivata, così come risulta dalla dichiarazione rilasciata dal titolare della concessione nella domanda di rinnovo agli atti;

Preso atto che:

- la Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016 considera che i prelievi esistenti possono aver determinato pressioni e relativi impatti sul corpo idrico tali da determinare l'attuale stato e che conseguentemente, nell'ambito di un'istruttoria per il rinnovo di concessione, tali prelievi vanno eventualmente rivisti per permettere il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione di settore;

- con nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, punto 2), l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po stabilisce di escludere dalla valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, ai sensi del PdGPo 2015, Cap.3.3.4.- Prelievi, gli attingimenti o i prelievi discontinui o turnati;

Accertato che la derivazione risulta compatibile con le disposizioni contenute nel Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;

- l'attingimento è esercitato dal bacino del corpo idrico superficiale PANARO – sottobacino PERTICARA - Rio Perticara - codice 012202040000 1ER - non in stress idrico;
pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "irrigazione agricola" per derivazioni

comportanti un prelievo medio fino a **2,0 l/s**, di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;
- il 12/10/2021, il Concessionario ha versato **€ 61,20**, importo dovuto come quota canoni 2021-2025 anticipati, pari a **€ 61,20**, ai sensi dell'art. 51 della Legge Regionale 24/2009, come dallo stesso richiesto, **fatto salvo l'importo a conguaglio a seguito di adeguamento con la percentuale ISTAT, da definire per ciascuna anno a venire**;
- il deposito cauzionale e i canoni pregressi risultano tutti interamente versati;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, il rinnovo della concessione in oggetto possa essere rilasciato con l'obbligo dell'osservanza delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015, n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;

Dato atto che:

- la Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 è la dott.ssa Angela Berselli, Responsabile dell'Unità demanio acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e la Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- l'“Informativa per il trattamento dei dati personali” è consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

determina

a. **di rilasciare** a SOLI PAOLO, fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo della concessione per derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Perticara – bacino PANARO – in comune di Pievepelago (MO), per uso “**irrigazione agricola**”, con una portata massima pari a **l/s 1,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 1.728,0** – Proc. MO08A0009/21RN03;

b. **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/11/2021, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c. **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31/12/2025**;

d. **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

e. **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione “Amministrazione trasparente”;

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

f. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

g. **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

h. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di ARPAE Modena

Dr.ssa Barbara Villani

Originale firmato digitalmente

Allegato parte integrante

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Perticara rilasciato alla Ditta **SOLI PAOLO**, C.F. SLOPLA44P02E905I, con sede a Pievepelago, loc. Isola Lunga (C.A.P. 41027) - **codice procedimento MO08A0009/16RN02** (Sinadoc n. 12346/2021).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante pompa mobile, avente potenza pari a kW 5, con tubo di pescaggio (opera di presa), posto direttamente nell'alveo del Rio Perticara - bacino Perticara in Comune di Pievepelago - Loc. Isola Lunga.
2. L'opera di derivazione si posiziona in Comune di Pievepelago (MO), su terreno di proprietà del concessionario:
 - censito al fg. n. 29, mapp. n. 485 del NCT del comune di Pievepelago (MO); coordinate UTM RER: X = 628.695; Y = 895.552 (così determinate in base alle indicazioni contenute negli elaborati planimetrici allegati alla domanda originaria agli atti) nel corpo idrico suddetto.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata nominale massima di esercizio pari a 1,0 l/s e nel quantitativo massimo di volume pari a 1.728,00 m³/anno.
2. L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso irriguo, per irrigare il giardino di pertinenza dell'abitazione.

Il prelievo di risorsa idrica è esercitato limitatamente al periodo stagionale compreso fra maggio e settembre di ogni anno e la quantità concessa potrà essere prelevata nell'arco del periodo consentito, limitatamente a due giorni alla settimana, come di seguito elencati:

- **martedì ore 00:00 – 12:00**
- **giovedì ore 00:00 – 12:00**

3. Il concessionario deve sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Al termine del prelievo la parte terminale delle apparecchiature di pescaggio dovrà essere opportunamente rimossa, al fine di facilitare l'attività di controllo da parte dell'Amministrazione.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'annualità 2021 ammonta a € **12,24**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il **31 marzo dell'anno** di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT

alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali.

3. Il concessionario è tenuto al pagamento del canone anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
4. In caso il concessionario eserciti il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
5. Si avverte che, in mancanza del pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4) della L.R. n. 2 del 30.04.2015, l'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è di **€ 250,00**.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 5 - DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. **Il rinnovo della concessione**, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, **è assentito sino al 31/12/2025**, tenuto conto che la precedente concessione aveva validità fino al 31/12/2020, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 6 – REVOCA/DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. Alla cessazione dell'utenza il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.
3. Nel caso in cui il Concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con oneri delle spese relative a carico del Concessionario.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. Dispositivo di misurazione

Ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e n. 2254/2016 (3.2 "Auto-Approvvigionamento") sono esonerati sia dalla misurazione che dalla stima i prelievi/utilizzazioni di cui all'art. 36, comma 1, del R.R. n. 41/2001.

2. Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

3. Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

4. Sospensioni del prelievo

Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. Deflusso minimo vitale

Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema fluviale, la portata da lasciare defluire in alveo del corpo idrico, a valle della sezione di prelievo, denominata DMV - Deflusso Minimo Vitale è quantificata nella misura di **m³/s 0,08 (l/s 80,0)**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Perticara. Nei periodi di magra il Concessionario è tenuto a verificare la portata presente

nell'alveo del corso d'acqua a valle del punto di presa e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'Autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata o necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6. Subconcessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza immediata del diritto a derivare.

7. Cessazione dell'utenza

Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITÀ AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PER TUTTI I CORPI IDRICI

1. La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.
2. Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato per accettazione dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.